

Codice A1509A

D.D. 28 luglio 2017, n. 712

**LR 4/16, art. 22, comma 1, 4 e 5. Approvazione schema di Convenzione con gli Ordini degli Avvocati del Piemonte.**

Visti

la Legge regionale n. 4 il 24 febbraio 2016, "Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli".;

l'articolo 22, comma 1, 4 e 5 della suddetta Legge Regionale, che prevedono rispettivamente:

1. La Regione, sulla base di quanto previsto agli articoli 1 e 3, istituisce un Fondo di solidarietà per le donne vittime di violenza e maltrattamenti, di seguito denominato Fondo, volto a sostenerne le azioni in sede giudiziaria e nella fase prodromica all'avvio delle stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte..
4. La Regione stipula una apposita convenzione con gli ordini degli avvocati dei fori del Piemonte al fine di predisporre e rendere accessibile un elenco di avvocati patrocinanti per il Fondo con esperienza e formazione continua specifiche nel settore.
5. La convenzione di cui al comma 4 , tra l'altro, prevede:
  - a) le modalità di individuazione delle e dei professionisti;
  - b) le modalità di formazione e aggiornamento professionale specifico sulla materia;
  - c) le modalità di pubblicizzazione degli elenchi;
  - d) le modalità di raccordo con i centri antiviolenza ed i servizi territoriali attivi sul territorio;
  - e) le modalità di periodico aggiornamento degli elenchi;
  - f) le modalità di informazione sul Fondo presso tutti gli iscritti agli ordini.

dato atto che gli Ordini degli Avvocati del Piemonte hanno comunicato il loro assenso al testo dello schema di Convenzione;

si ritiene opportuno, per le motivazioni sopra indicate, approvare lo schema di Convenzione con gli Ordini degli Avvocati del Piemonte, che si allega alla presente determinazione, e ne costituisce parte integrale e sostanziale

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n.1- 4046 del 17.10.16;

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE REGIONALE

visto il Dlgs 165/2001 e smi, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

visto il Dlgs 163/2006 e smi, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.";

vista la LR 23/2008 e smi, "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";  
vista la LR 4/2016 e smi, "Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli";

*determina*

Di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Piemonte e gli Ordini degli Avvocati del Piemonte allegato alla presente Determinazione, di cui fa parte integrante e sostanziale.

Di procedere alla sottoscrizione dell'allegata Convenzione.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'avvenuta piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, lettera d) del Dlgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Direttore Regionale  
Dott. Gianfranco Bordone

La Dirigente del Settore  
Dott.ssa Antonella Caprioglio

Allegato

## PREMESSO CHE

La Regione Piemonte ha approvato la Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4, "Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli".

L'articolo 22, comma 4 prevede la stipula di apposite Convenzione con gli Ordini forensi del Piemonte, al fine di "predisporre e rendere accessibile un elenco di avvocati patrocinanti per il Fondo con esperienza e formazione continua specifiche nel settore."

Tutto ciò premesso tra:

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016) rappresentata dal Direttore REGIONALE Direzione Coesione sociale, dott. Gianfranco BORDONE, nato ad Alba (CN) il 1 dicembre 1959 e domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede regionale di Via Magenta 12, Torino;

e:

l'Ordine degli Avvocati di ..... (CF .....), rappresentato dal Presidente, Avv. ...., nato a ..... e domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede dell'Ordine di .....

si conviene e si stipula quanto segue:

### 1. OGGETTO

1. La Regione Piemonte e l'Ordine degli Avvocati di ..... (d'ora in avanti "Ordine") si impegnano a promuovere le iniziative opportune al fine della miglior diffusione e applicazione della Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4, del suo contenuto e delle sue finalità. Tali iniziative potranno, tra l'altro, riguardare:

- a. l'organizzazione e la promozione congiunta di attività di comunicazione e promozione;
- b. la comunicazione della stipula della presente convenzione sul sito e sulla rivista dell'Ordine ed ogni altra forma di promozione della stessa in ambito forense.

### 2. MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DELLE E DEI PROFESSIONISTI E DI PUBBLICIZZAZIONE DEGLI ELENCHI.

1. Ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dalla Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4, l'Ordine provvederà a formare un elenco nel quale saranno inseriti gli avvocati e le avvocate che ne facciano domanda e che presentino i seguenti requisiti:
  - a. anzianità di iscrizione all'Albo di almeno 3 anni ed assenza di sanzioni disciplinari ;
  - b. iscrizione agli elenchi degli avvocati e delle avvocate abilitati al patrocinio a spese dello Stato;
  - c. partecipazione agli specifici corsi di formazione e aggiornamento che saranno organizzati e/o riconosciuti dall'Ordine e dalla Regione Piemonte;
2. Gli elenchi sono contemporaneamente resi noti sul sito dell'Ordine competente e sul sito regionale e sono aggiornati almeno una volta l'anno a cura dell'Ordine che li comunica alla Regione.

3. Gli elenchi di cui ai commi precedenti sono costituiti a partire dagli elenchi già esistenti di cui alla LR 11/08, dopo la verifica del possesso dei requisiti previsti degli avvocati e delle avvocate iscritte. La verifica viene attuata dall'Ordine competente.

### 3. MODALITÀ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SPECIFICO SULLA MATERIA.

1. L'Ordine organizza corsi di formazione e aggiornamento sui temi connessi alla Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4, sia autonomamente che in collaborazione con altri Ordini, Istituzioni ed Enti, e riconosce i crediti formativi utili per l'iscrizione o la permanenza negli elenchi di cui all'articolo 2 della presente Convenzione;
2. L'Ordine stabilisce l'obbligatorietà degli stessi corsi e le modalità di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi di cui all'articolo 2 della presente Convenzione.

### 4. MODALITÀ DI RACCORDO CON I CENTRI ANTIVIOLENZA ED I SERVIZI TERRITORIALI.

1. Nell'ambito delle loro attività gli avvocati e le avvocate devono fare riferimento ai Centri anti violenza ed al Centro esperto di cui all'art. 6 e 19 della Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4.
2. Gli avvocati e le avvocate devono informare le assistite in merito alle possibilità di accedere al gratuito patrocinio a spese dello stato e al Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti di cui all'art. 22 della Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4.

### 5. MODALITÀ DI INFORMAZIONE SUL FONDO PRESSO TUTTI GLI ISCRITTI AGLI ORDINI.

1. L'Ordine si impegna a portare a conoscenza presso tutti gli avvocati e le avvocate iscritte la Legge regionale 24 febbraio 2016, il Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti, e tutti gli altri atti conseguenti alla Legge.

### 6. DURATA DELLA CONVENZIONE E REGISTRAZIONE IN CASO D'USO.

1. La presente Convenzione ha validità di tre anni a partire dalla data di stipula della stessa e può essere rinnovata. Le parti possono richiedere la revisione della Convenzione con lettera raccomandata a partire dal secondo anno di validità.
2. La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti a norma delle vigenti leggi, comprese le marche da bollo, sono a carico del Consiglio dell'Ordine.

### 7. COMITATO PARITETICO

1. In caso di controversie derivanti dall'applicazione della presente Convenzione la Regione convoca un Comitato paritetico composto da due rappresentanti dell'Ordine e due rappresentanti della Regione Piemonte, che, sentite le parti ed eventualmente i rappresentanti dell'Ente gestore del Fondo, decidono in merito alla questione sollevata.

### 8. ARTICOLO DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia al contenuto della Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4, "Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli" e dei relativi regolamenti e provvedimenti attuativi.

2. Le parti concordano nel demandare alla Commissione paritetica di cui all'articolo 7 della presente Convenzione, la soluzione di eventuali controversie relative all'applicazione della presente Convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto in digitale

Torino, li

Dott. Gianfranco BORDONE  
REGIONE PIEMONTE

Dott.